

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

Rivista
di Diritto Bancario

dottrina
e giurisprudenza
commentata

GENNAIO / MARZO

2026

rivista.dirittobancario.it

DIREZIONE

DANNY BUSCH, GUIDO CALABRESI, PIERRE-HENRI CONAC,
RAFFAELE DI RAIMO, ALDO ANGELO DOLMETTA, GIUSEPPE FERRI
JR., RAFFAELE LENER, UDO REIFNER, FILIPPO SARTORI,
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI, THOMAS ULEN

COMITATO DI DIREZIONE

FILIPPO ANNUNZIATA, PAOLOEFISIO CORRIAS, MATTEO DE POLI,
ALBERTO LUPOI, ROBERTO NATOLI, MADDALENA RABITTI,
MADDALENA SEMERARO, ANDREA TUCCI

COMITATO SCIENTIFICO

STEFANO AMBROSINI, SANDRO AMOROSINO, SIDO BONFATTI,
FRANCESCO CAPRIGLIONE, FULVIO CORTESE, AURELIO GENTILI,
GIUSEPPE GUIZZI, BRUNO INZITARI, MARCO LAMANDINI, DANIELE
MAFFEIS, RAINER MASERA, UGO MATTEI, ALESSANDRO
MELCHIONDA, UGO PATRONI GRIFFI, GIUSEPPE SANTONI,
FRANCESCO TESAURO⁺

COMITATO ESECUTIVO

ROBERTO NATOLI, FILIPPO SARTORI, MADDALENA SEMERARO

COMITATO EDITORIALE

ADRIANA ANDREI, ANGELA MARIA AROMOLO DE RINALDIS,
SEBASTIANO BELFI, GIOVANNI BERTI DE MARINIS, BENEDETTA
BONFANTI, ALESSANDRA CAMEDDA, ANDREA CARRISI, GABRIELLA
CAZZETTA, EDOARDO CECCHINATO, PAOLA DASSISTI, ANTONIO
DAVOLA, ANGELA GALATO, ALBERTO GALLARATI, EDOARDO
GROSSULE, LUCA SERAFINO LENTINI, PAOLA LUCANTONI, EUGENIA
MACCHIAVELLO, UGO MALVAGNA, ALBERTO MAGER, EMANUELA
MIGLIACCIO, GIANPAOLO PANETTA, FRANCESCO PETROSINO,
ELISABETTA PIRAS, CHIARA PRESCIANI, FRANCESCO QUARTA,
ELEONORA RAJNERI, CARMELA ROBUSTELLA, GIULIA TERRANOVA,
DAVIDE TOCCOLI, VERONICA ZERBA (SEGRETARIO DI REDAZIONE)

COORDINAMENTO EDITORIALE

UGO MALVAGNA

NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI. LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO È SOTTOPOSTO AL COMITATO ESECUTIVO, IL QUALE ASSUME LA DECISIONE FINALE IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE PREVIO PARERE DI UN COMPONENTE DELLA DIREZIONE SCELTO RATIONE MATERIAE.

SEDE DELLA REDAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836

Vendita di diamanti: il Tribunale di Massa definisce la responsabilità “da intermediazione” della Banca.

Nota a Trib. Massa, 4 novembre 2025, n. 608.

SOMMARIO: 1.La fattispecie in oggetto: i contratti di acquisto di diamanti “da investimento”. - 2.Sulla natura di “investimento finanziario”. - 3.L’attività della Banca nella vendita dei diamanti. - 4.Analisi delle cc.dd. “attività connesse”: la responsabilità da contatto sociale qualificato. - 5.(segue): il provvedimento dell’AGCM, confermato dalla giurisprudenza amministrativa. - 6.Sulrisarcimento del danno: il criterio del c.d. “valore di realizzo”.

1. La fattispecie in oggetto: i contratti di acquisto di diamanti “da investimento”.

La decisione trae origine da una domanda finalizzata alla declaratoria della nullità (o annullabilità, per errore o dolo) del contratto concluso mediante la sottoscrizione delle proposte di acquisto dei diamanti. La pretesa era fondata sull’asserita violazione di norme imperative del TUF e, in particolare degli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza di cui all’art. 21, comma 1 e comma *1bis*, nonché delle disposizioni di cui agli artt. 30, 39 e 40, muovendo dal presupposto che l’operazione, veicolata attraverso lo sportello bancario fosse qualificabile come investimento finanziario¹.

2. Sulla natura di “investimento finanziario”.

A giudizio del Tribunale massese, è, anzitutto, destituita di fondamento la prima asserzione attorea; invero, l’acquisto di diamanti non può considerarsi alla stregua di un “investimento finanziario”², non trovando, consequenzialmente, applicazione la disciplina del TUF, per

¹Sulla nozione “residuale” di prodotto finanziario, cfr.FERRO-LUZZI, *Lezioni di diritto bancario*, Giappichelli, 2012, *passim*.

² Sul punto, E. FRANZA, *La commercializzazione di oggetti preziosi presso gli sportelli bancari*, in *Diritto bancario*, Approfondimenti, 19 aprile 2017, *dirittobancario.it*.

l'offerta al pubblico di prodotti finanziari³. La statuizione si colloca, senza soluzione di continuità, nella consolidata contrapposizione tra investimento "di natura finanziaria" e, per converso, investimento "di consumo", con il primo realizzato nelle ipotesi in cui il cliente conferisca il proprio denaro con un'aspettativa di profitto (ovverosia di accrescimento delle disponibilità investite in iniziative economiche altrui), accentuando il rischio sotteso e la redditività correlata; il secondo si rinviene laddove l'impiego del denaro è finalizzato essenzialmente al godimento diretto di un bene, ossia al soddisfacimento in via diretta di bisogni non finanziari⁴. In buona sostanza, nelle operazioni di investimento in attività finanziarie a rilevare è una "causa finanziaria", l'esistenza congiunta degli elementi tipici di una qualsivoglia forma di investimento. Ebbene, tali deduzioni sono state fatte proprie dalla Consob, che, con la comunicazione n. 13038246 del 06.05.2013⁵, ha precisato che con la clausola «*ogni altra forma di investimento finanziario*» si fa riferimento alle proposte di investimento che implicano la compresenza di tre elementi: 1) l'impiego di capitale; 2) l'aspettativa di rendimento di natura finanziaria; 3) l'assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale. Siffatti principi sono stati sostanzialmente riaffermati a distanza di quattro anni, nel 2017⁶, quando l'Autorità di Vigilanza ha evidenziato come un *asset class* differente dagli strumenti finanziari possa assumere le caratteristiche di "un'offerta di prodotti finanziari" solo nell'eventualità in cui siano esplicitamente previsti elementi

³ Come noto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), TUF, si considera «*offerta al pubblico di prodotti finanziari ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari, così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati*».

⁴ In questi termini, F. F. MARINO, *Contratto di commercializzazione di diamanti: responsabilità contrattuale dell'intermediario bancario tra contatto sociale qualificato e contratto di mediazione*, in *Giur. comm.*, fasc. n. 5, 2022, 1245 ss.

⁵ Pur tuttavia, in senso contrario, occorre menzionare anche la Comunicazione CONSOB 2 marzo 2004, n. 1445, con la quale l'Autorità di Vigilanza ha deliberato il divieto di svolgimento dell'attività di sollecitazione all'investimento avente a oggetto i "contratti di affidamento diamanti" posti in essere, nella fattispecie, dalla Società Diamond S.p.A., dopo aver accertato la natura finanziaria dei contratti e la loro collocazione nell'ambito della nozione di prodotto finanziario.

⁶ Il riferimento è alla Comunicazione CONSOB n. 4, del 06.02.2017.

ulteriori, quali una promessa di rendimento o di realizzazione di un profitto, oppure un obbligo di riacquisto e/o vincoli di godimento del bene.

Da quanto rilevato, non può che concludersi per la natura “atipica” del contratto di investimento, derivante dalla elisione di qualsiasi relazione tra bene oggetto di scambio (o titolo in circolazione) e la qualificazione alla stregua di investimento finanziario⁷.

Ebbene, la Consob non ha ritenuto ravvisabili tali elementi tipici nello schema della commercializzazione di diamanti, nella quale vi è il trasferimento della proprietà della *res* in capo all'acquirente e non sono presenti certificati rappresentativi dei diritti dei titolari destinati eventualmente a circolare nell'ambito di un “mercato secondario” appositamente organizzato; del pari, non si presenta l'assunzione dell'impegno, da parte della venditrice, di riacquistare il bene, ove l'acquirente dovesse avere, in futuro, intenzione di rivenderlo (essendo contemplato soltanto l'impegno della prima, sub specie di promessa del fatto di terzo, di procurarne il ricollocamento delle gemme sul mercato, su mandato dell'acquirente ed attraverso l'intervento di altra società, propria controllata, in forza dell'art. 6 delle condizioni generali di vendita accluse alle proposte di acquisto)⁸. La stessa Autorità di Vigilanza ha ritenuto, quindi, che la commercializzazione di diamanti non possa considerarsi un investimento finanziario, dovendosi escludere la possibilità di applicare a tali operazioni la disciplina dettata dal TUF in materia di offerta al pubblico di prodotti finanziari. In definitiva, la vendita di diamanti deve essere “riqualificata” come offerta, da parte della banca, di un mero bene di consumo: il profilo causale dell'operazione si sostanzia nel trasferimento – in capo all'acquirente e dietro il pagamento di un corrispettivo - del diritto di godere e disporre di una *res*.

A conclusione non dissimile è giunta la giurisprudenza di legittimità. Difatti, la Corte Suprema di Cassazione ha precisato che gli investimenti di natura finanziaria debbono rispondere a caratteristiche economico-giuridiche che – se pur non tali da consentirne la

⁷ D'altronde, questa sorta di “atipicità” è avvalorata anche dalla literalità dell'art. 1 TUF, che apre all'inclusione, nella nozione di prodotto finanziario, di “*qualsiasi altro investimento avente natura finanziaria*”.

⁸ Tale clausola era stata approvata dal contraente aderente mediante specifica sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c.

riconduzione alla gamma delle fattispecie tipiche di strumenti finanziari elencate ex art. 1 comma 2 TUF – siano, quantomeno oggettivamente analoghe e che le caratteristiche tipiche del prodotto finanziario «possono essere individuate in ogni conferimento di una somma di danaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o remunerazione, vale a dire di attesa di utilità, a fronte delle disponibilità investite nell'intervallo determinato da un orizzonte temporale e con un rischio»⁹. In altri termini, volendo sintetizzare, l'investimento finanziario consiste in ogni contratto che vede l'utilizzo di capitale e l'assunzione di un rischio a cui è correlata un'attesa di rendimento: nell'operazione di acquisto dei diamanti difetterebbero ambedue gli elementi. A tale orientamento, si sono allineate anche la giurisprudenza di merito¹⁰ e quella arbitrale¹¹.

Ebbene, la ricostruzione che emerge dalla decisione in commento, in linea con la posizione dell'Autorità di Vigilanza e con un filone ormai consolidato della giurisprudenza, appare nel complesso coerente sul piano tipologico, in quanto ancorato a criteri strutturali chiari e verificabili. Esso merita, pur tuttavia, di essere considerato con particolare attenzione, laddove coordinato con la sintesi economica effettiva dell'operazione e, dunque, con la sua causa in concreto; invero, la netta valorizzazione della natura reale della compravendita e l'esclusione della qualificazione finanziaria, fondate sull'assenza dei presupposti individuati dalla disciplina di settore, rischiano di ridimensionare il rilievo di elementi che, nella prassi, connotano l'operazione come impiego di capitale orientato all'accrescimento patrimoniale, secondo una logica di investimento più che di scambio.

⁹ Cfr. Cass. Civ., Sez. II, 15 aprile 2009, n. 8947, in *Giust. civ. Mass.* 2009, 4, 626; Cass. Civ., Sez. II, 5 febbraio 2013, n. 2736, in *Giust. civ. Mass.* 2013.

¹⁰ Cfr., *ex plurimis*, Trib. Parma, 21 gennaio 2019, in *dirittobancario.it*; Trib. Brescia, Sez. V, 20 dicembre 2023, n. 3348, in *dirittodelrisparmio.it*; App. Milano, Sez. I, 24 ottobre 2023, n. 3015, in *dirittodelrisparmio.it*; Trib. Bergamo, 19 luglio 2023, n. 1583, in *dirittodelrisparmio.it*; Trib. Monza, Sez. I, 21 novembre 2022, n. 2342, in *dirittodelrisparmio.it*.

¹¹ Sia dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), sia dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Nel primo senso, può essere menzionata la Relazione annuale sull'attività svolta, per il 2019; nel secondo, si può fare riferimento alla decisione del Collegio di Coordinamento del 29.10.2018, n. 22690.

Da questo angolo visuale, un precedente della Corte di Cassazione del 2013¹², che ha ricondotto il collocamento di diamanti a una causa non finanziaria, valorizzando la funzione economica individuale dell'operazione, mostra come la finalità di investimento e l'esposizione al rischio possano assumere rilievo qualificatorio anche al di là delle categorie formali del diritto dei mercati finanziari. Siffatta impostazione, pur minoritaria, mette in luce una possibile tensione tra un approccio rigidamente strumentale e una lettura maggiormente attenta alla realtà economica dell'operazione, soprattutto quando il collocamento avvenga attraverso il canale bancario e faccia leva sull'affidamento dell'operatore.

Senza rimettere in discussione l'esito cui perviene la sentenza in commento, l'arresto richiamato suggerisce, dunque, che la linea di confine tra operazioni di mera compravendita e operazioni a contenuto finanziario non possa essere tracciata in modo esclusivamente formale, ma richieda, quantomeno in casi limite – come quello in esame – una verifica più attenta della funzione economica concretamente perseguita e del ruolo svolto dall'intermediario nel processo di allocazione del capitale.

3. L'attività della Banca nella vendita dei diamanti.

Esclusa una configurazione del diamante da investimento come prodotto finanziario, il focus dell'analisi deve essere spostato sull'attività commerciale dell'Istituto di credito, che pare dover rientrare nella nozione di "attività bancaria connessa", di cui all'art. 10, comma 3, TUB. Sul punto, in prima istanza, il giudice massese ritiene parimenti infondata la domanda di nullità e a quella volta all'annullamento dei contratti di acquisto dei diamanti in riferimento

¹² Occorre menzionare, tuttavia, la sentenza della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione n. 2736, del 5 febbraio 2013 (in ilcaso.it). In tale pronuncia, il Collegio ha osservato come la causa in concreto del rapporto non si esaurisce nel mero trasferimento o affidamento di un bene materiale, ma fosse riconducibile all'impiego di capitale con finalità di investimento, accompagnato dalla prospettiva di un incremento delle somme investite. Proprio tale aspettativa di accrescimento patrimoniale, unitamente all'esposizione dell'investitore al rischio connesso all'operazione e, in particolare, al rischio emittente, ha condotto la Corte a qualificare l'operazione in termini finanziari, rendendola sensibile alle categorie e alle tutele proprie del diritto del mercato finanziario.

all'ipotesi di riconducibilità della Banca convenuta ad una attività di natura contrattuale, consistente nella prestazione di un "servizio accessorio", ai sensi di quanto specificamente disposto dall'art. 8, comma 3, D.M. Tesoro 06.07.1994¹³. Nella ricostruzione attorea, l'Istituto si sarebbe reso responsabile di "*pratica commerciale scorretta e/o pubblicità ingannevole e/o*" di "*violazione in materia di diritto di recesso*"¹⁴. Sul punto, il giudice rileva come il contratto *de quo* fosse intervenuto direttamente tra parte attrice e un venditore differente dalla Banca convenuta, relegata contrattualmente a svolgere "*un'attività di mero collegamento tra il proponente*" e la Società alienante (conseguendone la «*consapevolezza in capo all'acquirente che la stessa banca non ha assunto "alcuna responsabilità in merito al contratto, che intercorre solo tra il proponente"*» e la venditrice).

Pur tuttavia, sempre con precipuo riferimento all'effettiva configurabilità di una "attività connessa"¹⁵, degna di particolare rilievo e interessante è l'ampia disamina della supposta pretesa risarcitoria, a titolo di responsabilità contrattuale (o, alternativamente, aquiliana), per avere l'operato della banca in ipotesi concorso a determinare, unitamente all'inadempimento contrattuale della venditrice i danni patrimoniali¹⁶.

Anzitutto, occorre incidentalmente premettere che lo svolgimento di un'attività bancaria connessa, per come definita nel summenzionato decreto ministeriale e nel Testo Unico Bancario, non deve determinare variazione del profilo organizzativo aziendale e, quindi, deve essere svolta con strumenti e personale già propri della struttura, potendo rappresentare una «*componente soltanto marginale e accessoria*

¹³Per cui «*È connessa l'attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività esercitata; a titolo indicativo, costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di: a) informazione commerciale; b) locazione di cassette di sicurezza.*».

¹⁴Per un approfondimento, R. MAGLIANO, *I diamanti da investimento tra attività finanziaria e pratiche commerciali scorrette*, in *Dialoghi di Diritto dell'Economia*, luglio 2025. L'Autrice analizza la problematicità sottesa alla qualificazione giuridica dei diamanti da investimento, nonché le conseguenze in punto di commercializzazione per il tramite del canale bancario.

¹⁵P. FERRO-LUZZI, *La "connessione" delle attività connesse*, in *Bancaborsa tit. credito*, 2001, I, 145 ss.; P. FERRO-LUZZI, *Lezioni di diritto bancario*, Parte generale, Giappichelli, 2012, 135 ss.

¹⁶Sul punto, U. MORERA-E. MARCHISIO, *Sulle attività connesse ex art. 10, comma 3, TUB*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2018, I, 717 ss.

*rispetto alla complessiva attività svolta presso le singole dipendenze*¹⁷. Al tempo stesso, la marginalità/accessorietà caratterizzante l'attività connessa non può essere certamente intesa come elemento esimente – per la banca – dall'adozione di un assetto organizzativo e informativo efficace a garantire l'assunzione consapevole del rischio dell'operazione proposta (*rectius*, offerta) da parte della clientela, preservando, al contempo, la sana e prudente gestione dell'Istituto¹⁸.

In altri termini, sì come previsto anche dalla regolamentazione di Banca d'Italia¹⁹, le cc.dd. “attività connesse” devono necessariamente soggiacere agli standard di trasparenza, diligenza e correttezza dettati per l'attività ordinaria, ricomprensivi anche dell'adeguata informativa precontrattuale e contrattuale.

In considerazione della struttura dell'operazione di vendita dei diamanti, nel ruolo della banca converge anche la sua posizione di “mediatore”: di talché, è tenuta a informare la propria clientela non solo per l'obbligo contrattualmente assunto (eventualmente), ma anche per la posizione di garanzia volutamente ricoperta con la scelta imprenditoriale effettuata di favorire, con il proprio servizio, l'incontro tra domanda e offerta sul mercato (e facilitare il detto trasferimento della *res*).

4. *Analisi delle cc.dd. “attività connesse”: la responsabilità da contatto sociale qualificato.*

Invero, qualificata la fattispecie nell'archetipo contrattuale di compravendita di diamanti, l'intervento posto in essere da parte convenuta può essere considerato, a norma del summenzionato art. 8, comma 3, D.M. 06.07.1994, nel novero delle cc.dd. “attività connesse”, in quanto, per sua stessa natura, funzionale alla prestazione di altri servizi bancari (come, a titolo esemplificativo, quello delle cassette di sicurezza) e, quindi, finalizzato a “sviluppare l'attività esercitata”, o per aver fornito al proprio cliente “*informazioni commerciali*”²⁰. Ebbene, nel porre in essere un'attività del genere, al Tribunale toscano

¹⁷ V. Comunicazione Banca d'Italia n. 0281159, del 07.03.2018.

¹⁸ Così, F. F. MARINO, *op. cit.*

¹⁹ Il riferimento è, in particolare, alla circolare n. 263, del 27 dicembre 2006.

²⁰ V. FERRO-LUZZI, *Lezioni di diritto bancario*, Giappichelli, 2012, *passim*

pare «innegabile che l'istituto bancario (pur non essendo parte del rapporto di compravendita) fosse tenuto, tramite il proprio personale incaricato, a quella diligenza qualificata propria dell'operatore professionale (ex art. 1176 comma 2 c.c.) ed al rispetto del fondamentale canone di buona fede, fonte integrativa degli obblighi sul medesimo gravante (ex artt. 1173, 1175 e 1375 c.c.)»²¹.

In tale quadro, assume significativa rilevanza il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per cui «nello svolgimento del rapporto contrattuale la buona fede implica non soltanto il rispetto della legge e delle pattuizioni contrattuali, ma altresì obblighi di protezione dell'altro contraente: in particolare sono dovute quelle cautele e attività ulteriori che, senza sacrificio eccessivo per una parte, consentono all'altra di conservare o conseguire le utilità nascenti dal contratto (c.d. buona fede integrativa)», essendosi rimarcato «come la violazione degli obblighi informativi nella fase precontrattuale si traduca in una responsabilità contrattuale se il contratto si conclude»²². L'omessa informazione è stata, a ragione, definita come una «scelta consapevole e non casuale»²³, finalizzata al conseguimento di un vantaggio economico, rinvenibile nella corresponsione della commissione convenzionalmente pattuita.

In definitiva, è bastevole che si instauri una relazione idonea a ingenerare legittimo affidamento, da cui derivano obblighi di protezione, di natura obbligatoria: è così che si sancisce la perfetta equipollenza tra attività bancaria tradizionale e attività connesse/accessorie. Per completezza dell'approfondimento, occorre, tuttavia, evidenziare una lettura dottrinale contraria, per cui «i contorni non definiti della responsabilità da contatto sociale» e, al tempo stesso,

²¹ Sul punto, come espressamente riportato in sentenza, Banca d'Italia, con comunicato del 15.01.1998, ha avuto modo di confermare che possono ritenersi «connesse» «le attività non finanziarie che, creando occasioni di contatto con il pubblico, consentono alle banche di promuovere e sviluppare l'attività principale; in tal senso, deve trattarsi di attività aventi ad oggetto la fornitura di un servizio alla clientela, compatibile con le normali modalità organizzative e di funzionamento degli sportelli bancari».

²² Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 26 ottobre 2017, n. 25512, con nota di A. CARRISI, *Rilevanza della situazione economica del soggetto segnalato presso la Centrale Rischi e responsabilità negoziale dell'intermediario*, in *GiustiziaCivile.com*, 6 novembre 2017.

²³ In questi termini, F. F. MARINO, *op. cit.*

la «concreta modalità di compimento dell'operazione e l'attività esattamente prestata dalla banca» renderebbero la tesi non meritevole di piena condivisione²⁴.

Ciò posto, il contatto sociale – si badi, con un soggetto avente uno status qualificato, quale la banca – rappresenta una fonte di obbligazioni, ai sensi dell'art. 1173 c.c. L'intervento della banca, consistente nella promozione o sollecitazione all'acquisto di oggetti preziosi, può comportare responsabilità di natura contrattuale a carico della medesima (anche a prescindere dal richiamo al succitato art. 8 comma 3 del D.M. Tesoro del 07.07.1994), in virtù della ricostruzione della stessa come fondata su “contatto sociale qualificato”²⁵, essendo soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza di un vincolo negoziale in senso stretto tra danneggiante e danneggiato, configurabile qualora il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta²⁶: è la posizione di garanzia assunta a implicare, di per sé, l'adozione di tutte quelle tutele per la clientela, onde non incorrere nella regime di responsabilità *ex artt.* 1218 e 1176, comma 2, c.c. A conclusione per nulla dissimile si addiverrebbe laddove si optasse per condividere l'alternativa ricostruzione dell'intervento posto in essere dalla banca alla stregua di “mediazione atipica”²⁷.

Su questo punto, tuttavia, la motivazione presta il fianco a una non trascurabile ambiguità sistematica. Il Tribunale, infatti, dapprima qualifica l'attività svolta dalla banca come attività contrattuale in senso proprio, riconducendola al novero delle cc.dd. “attività connesse” e, dunque, a un rapporto fonte di obblighi di prestazione; successivamente, la responsabilità dell'istituto viene, per contro, ancorata alla categoria del “contatto sociale qualificato”, che presuppone – per definizione – l'assenza di un rapporto contrattuale e fonda l'inadempimento su obblighi di protezione (e non di prestazione).

²⁴ V. L. VERNERO, *La responsabilità della banca nella compravendita di diamanti: quid est veritas?* (Nota a App. Firenze, Sez. II, 13 maggio 2024), in *Giur. it.*, febbraio 2025, 342 ss.

²⁵ V. Trib. Brescia, Sez. V, 20 dicembre 2023, n. 3348, in *dirittodelrisparmio.it*.

²⁶ Cfr. Cass. Civ., Sez. II, 29 dicembre 2020, n. 29711, in *Giust. Civ. Massimario* 2021; Trib. Verona, 20.05.2019, in *ilcaso.it*.

²⁷ Invero, la Banca sarebbe, pur sempre, responsabile in base a rapporto contrattuale, *ex art.* 1759 c.c.

Le due ricostruzioni, pur conducendo entrambe all'applicazione del regime della responsabilità contrattuale, si collocano su piani dogmatici distinti e non pienamente sovrapponibili, sicché la loro giustapposizione finisce per indebolire la coerenza complessiva dell'impianto argomentativo.

A ben considerare, la motivazione sembra ricondurre tale oscillazione ricostruttiva a un profilo sostanzialmente assorbito sul piano processuale. Il Tribunale, infatti, valorizza il dato per cui, tanto nell'ipotesi di una responsabilità contrattuale in senso proprio, quanto in quella fondata sul contatto sociale qualificato, trova applicazione il regime dell'adempimento, con conseguente allocazione dell'onere della prova in capo al debitore. In altri termini, la soluzione ricostruttiva della natura contrattuale della responsabilità dell'Istituto di credito (che fornisca il proprio apporto nelle trattative tese alla compravendita di diamanti), su di un piano strettamente processuale, implica che sia in capo alla banca l'onere di comprovare di aver posto in essere un comportamento diverso da quello contestato dal cliente e, quindi, di fornire una prova adeguata del proprio esatto adempimento (o, comunque, della riconducibilità dell'evento dannoso a fatti diversi, non imputabili), quantomeno degli obblighi informativi "protettivi"²⁸.

Nel caso di specie, risulta pacifico in causa che l'intervento dell'Istituto fu posto in essere per il tramite del proprio personale incaricato, in esecuzione di un "accordo di collaborazione" sottoscritto con la Società alienante, in virtù del quale lo stesso Istituto convenuto si era impegnato a far conoscere alla propria clientela la possibilità di acquisto dei preziosi da quest'ultima commercializzati, nonché a porre a disposizione degli interessati materiale divulgativo relativo alla merce, a segnalare i potenziali acquirenti, trasmettendo le proposte di acquisto che fossero state sottoscritte dai propri clienti e a organizzare appuntamenti finalizzati alla consegna delle gemme agli acquirenti presso i propri locali; tutto a fronte della corresponsione, per lo svolgimento di tale pacchetto di attività, di un compenso in denaro rapportato al volume degli ordini di preziosi raccolti e inoltrati dalla banca e positivamente conclusi.

²⁸ Sul punto, I. STRADA, *Investimenti in diamanti. La responsabilità della Banca per gli obblighi informativi e protettivi nei confronti della clientela*, in *Diritto del Risparmio*, 9 ottobre 2025, dirittodelrisparmio.it.

Quanto rassegnato, per il giudice toscano è dirimente nel qualificare l'intervento di parte convenuta in funzione del perfezionamento della compravendita dei diamanti come "attività connessa" e, comunque, a ricondurre alla sfera contrattuale – da "contatto sociale" – il rapporto sorto tra la medesima e parte attrice, in dipendenza della operazione di acquisto contestata, in quanto finalizzata al conseguimento di profitto per la banca e all'esercizio delle sue attività tipiche (attraverso la gestione dei conti correnti dei clienti, tra i quali anche l'attore, sui quali venivano addebitati i pagamenti delle gemme).

5. (segue): *il provvedimento dell'AGCM, confermato dalla giurisprudenza amministrativa.*

Accertato il contributo causale apportato alla conclusione del contratto, deve essere ravvisata in capo alla convenuta la qualifica di professionista coautrice della pratica commerciale contestata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b), cod. cons. Era, peraltro, circostanza incontestata che il personale della banca, proprio in attuazione del richiamato accordo di collaborazione, aveva provveduto a sottoporre alla clientela *brochure* e materiale informativo relativo ai preziosi commercializzati dalla Società alienante, nonché a trasmettere la proposta di acquisto sottoscritta dall'attore e a porlo in contatto - organizzando apposito appuntamento - con un funzionario di quest'ultima (con il quale egli ebbe a stipulare il contratto di compravendita dei diamanti). Al netto delle concrete circostanze fattuali della consegna materiale del materiale informativo, l'intervento della banca ha «*innegabilmente concorso a generare in capo al cliente il ragionevole ed incolpevole convincimento circa la redditività dell'operazione*»; in tal senso, assume rilievo il provvedimento AGCM del 20.09.2017²⁹, con il quale l'Autorità ha rilevato profili di

²⁹ La disputa giurisprudenziale circa la natura privilegiata o meno del provvedimento AGCM parrebbe da ritenersi superata, stante l'art. 7, comma 2, D.lgs. n. 3/2017, che testualmente dispone: «*la decisione definitiva con cui una autorità nazionale garante della concorrenza o il giudice del ricorso di altro Stato membro accerta una violazione del diritto della concorrenza costituisce prova, nei confronti dell'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile assieme ad altre prove*»: così, G. LIACE, *Vendita*

scorrettezza dell'operato commerciale della Società alienante nel mercato dei diamanti, in collaborazione con altri soggetti a vario titolo intervenuti in operazioni strumentali o accessorie (in particolare, due Istituti di credito, tra i quali, la convenuta), rimarcando «*come le operazioni di proposta di acquisto ed il perfezionamento dei contratti di compravendita dei preziosi siano avvenuti attraverso la diffusione presso la clientela di materiale pubblicitario contenente "informazioni omissive ed ingannevoli in merito alle caratteristiche dell'investimento proposto, al prezzo dei diamanti e alla convenienza economica di tale acquisto", oltre che alla "facile liquidabilità e rivendibilità" delle pietre (essendo invece, in realtà, l'unico canale di commercializzazione delle stesse rappresentato da quello gestito dai professionisti del settore), all'"aspettativa di apprezzamento del valore futuro", nonché in riferimento alla presentazione del proprio prezzo di vendita come "quotazione di mercato", "pubblicato a pagamento sui maggiori quotidiani economici"*»³⁰. In buona sostanza, l'AGCM ha rilevato una condotta, reiterata nel tempo, manifestamente e oggettivamente contraria alle regole generali di buona fede e correttezza della contrattazione.

Le circostanze accertate dalla giurisprudenza amministrativa coincidono sostanzialmente con le condotte poste in essere dagli operatori della banca convenuta nella vicenda oggetto di causa, sostanziatesi nella violazione degli obblighi informativi e di protezione, imposti dalla diligenza qualificata esigibile dagli operatori bancari, ex art. 1176, comma 2 c.c., nonché dal fondamentale canone di buona fede, ex artt. 1175 e 1375 c.c., oltre che dal principio costituzionale di tutela del risparmio; in altri termini, devono essere assicurate cautele e attività ulteriori che consentono di conservare/conseguire le utilità nascenti dal contratto per una parte contraente, senza sacrificio eccessivo per l'altra³¹; da un punto di vista più pragmatico, ciò si traduce nella

di diamanti: responsabilità della banca tra omessa informazione e attività accessoria, in *Giurisprudenza Commerciale*, fasc. 6, 2021, 1347 ss.

³⁰ Il provvedimento dell'AGCOM è stato impugnato dinanzi al TAR Lazio, che lo ha confermato, rigettando l'impugnazione, con sentenza n. 10967/2018, e successivamente davanti al Consiglio di Stato, che lo ha nuovamente confermato, con successiva sentenza n. 2081/2021.

³¹ Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 26 ottobre 2017, n. 25512, in *GiustiziaCivile.com*, con nota di A. CARRISI, *Rilevanza della situazione economica del soggetto segnalato*

necessità per la banca di considerare il profilo finanziario del cliente destinatario della proposta di acquisto, ma anche di assicurare le adeguate verifiche sulla congruità dei prezzi e la predisposizione di procedure finalizzate a massimizzare la trasparenza informativa (nel caso di specie, soprattutto con riferimento al valore commerciale delle pietre preziose e alla loro possibilità di rivendita)³². L'Istituto di credito, scegliendo autonomamente di ampliare la propria attività imprenditoriale, con l'esercizio di ulteriori "attività connesse", è onerato dal conformare anche queste ultime agli standard informativi della principale.

Perdipiù, non pare revocabile in dubbio che l'intervento della banca convenuta costituisca un concreto contributo alla conclusione dell'affare, non soltanto perché la rete bancaria assunse «*la funzione di canale per favorire la stipulazione della compravendita dei preziosi (quale veicolo di informazioni e tramite per mettere in contatto le parti)*», ma anche perché venne ragionevolmente percepito dall'acquirente quale «*garanzia di affidabilità dell'operazione, considerata la fiducia riposta nella banca da parte del cliente, anche in virtù del preesistente rapporto di conto corrente con lo stesso (pacificamente) intrattenuto*»: in altri termini, il giudice massese sanziona il sostanziale "endorsement" della banca in favore della Società venditrice, realizzatosi anche per il tramite dell'avvalimento della struttura organizzativa dell'Istituto.

In definitiva, tale circostanza, assommata all'evidenziato profitto economico percepito dall'istituto (sotto forma di commissione riconosciuta per la conclusione dell'affare), a prescindere dalla circostanza per cui l'intervento della banca si sia sostanziato nella sollecitazione all'acquisto o nella mera rappresentazione della relativa opzione tra quelle disponibili sul mercato, consente di ricondurre nell'archetipo della responsabilità di natura contrattuale quella risarcitoria.

Non è ostativo che la banca non abbia effettivamente sollecitato la cliente a contrarre, assumendo, in ogni caso, rilievo – ai fini dell'affermazione della compartecipazione all'illecito – che la proposta

presso la Centrale Rischi e responsabilità negoziale dell'intermediario; Cass. Civ., Sez. I, 7 novembre 2011, n. 23033, in *Giust. civ. Mass.* 2011, 11, 1567.

³² Cfr. Trib. Asti, 24 febbraio 2020, in *expartecreditoris.it*.

contrattuale sia stata formulata alla presenza del personale dell'istituto di credito, o, comunque, in occasione di un incontro con incaricato della venditrice organizzato dallo stesso personale, nei locali della banca (personale che si occupò anche dell'invio dell'offerta della Società alienante e che per tale operazione alla stessa banca sia stata riconosciuta un compenso, secondo quanto previsto dal richiamato "accordo di collaborazione").

Anche l'estraneità della Banca convenuta dal rapporto di compravendita non vale a escludere il concorso nella violazione della disciplina consumeristica, atteso che la nozione di "professionista", rinveniente nel "Codice del consumo", deve essere intesa in senso ampio, risultando, in tal senso, sufficiente che la condotta venga posta in essere nel quadro di una attività di impresa finalizzata alla promozione e/o commercializzazione di un prodotto o servizio.

6. *Sul risarcimento del danno: il criterio del c.d. "valore di realizzo".*

Da ultimo, in punto di risarcimento del danno, il Tribunale di Massa, senza disallinearsi da alcuni precedenti pronunciamenti³³, evidenziando che il prezzo di acquisto dei diamanti fosse superiore all'effettivo valore commerciale degli stessi (essendo, peraltro, tale diffusa prassi di quotazioni artefatte stata censurata dalla medesima AGCOM, con il summenzionato provvedimento), ha aderito alle conclusioni rassegnate nella disposta consulenza tecnica d'ufficio, estimativa della differenza tra il prezzo corrisposto dall'acquirente e il valore di mercato della merce (*rectius*, dei diamanti)³⁴, ovvero il c.d. "valore di realizzo"³⁵. Pare, difatti, coerente ritenere l'individuazione del quantum risarcibile parametrandolo «alla maggiore somma sborsata rispetto a quella che sarebbe stata pagata da parte di un acquirente adeguatamente informato dalla banca»³⁶

³³ Cfr. *ex multis* Trib. Verona, 20.05.2019, in *dejure.it*.

³⁴ Determinato alla stregua dei principali listini di riferimento universalmente riconosciuti sul mercato, quali il Rapaport e l'Idex.

³⁵ Sul punto, G. LIACE, *op. cit.*

³⁶ V. Trib. Milano, 8 giugno 2021, in *Banca borsa tit. cred.*, con nota di I. GIRARDI, *Un diamante è per sempre? Collocamento di pietre preziose e responsabilità della banca*.

Particolarmente rilevante è l'affermazione secondo cui il danno deve ritenersi sussistente a prescindere dalla circostanza fattuale che gli acquirenti non abbiano ancora venduto i diamanti oggetto di contestazione. La perdita, infatti, non viene ancorata all'esito eventuale di una successiva dismissione del bene, ma è ricondotta al momento genetico dell'operazione, in quanto l'acquisto risulta funzionalmente orientato all'investimento e non al godimento del bene: ne deriva che il nocumento risiede nel fatto che, laddove correttamente informati, i clienti non avrebbero mai posto in essere l'operazione³⁷. In altri termini, il pregiudizio si sostanzia già nell'alterazione del processo decisionale.

La soluzione adottata appare, sotto il profilo risarcitorio, condivisibile e coerente con l'esigenza di assicurare una tutela effettiva al cliente-investitore, evitando che la mancata liquidazione del bene divenga un ostacolo al riconoscimento del danno. Al contempo, si conferma, in chiusura, la centralità della causa in concreto dell'operazione quale criterio ordinante dell'intera vicenda: una centralità che, ove pienamente assunta sul piano della responsabilità e del danno, continua, tuttavia, a interrogare la tenuta della netta esclusione della qualificazione finanziaria dell'operazione, lasciando aperto uno spazio di riflessione sistematica, che la decisione in commento contribuisce, indirettamente, a riaprire.

7. Osservazioni conclusive.

La sentenza del Tribunale di Massa, pur inserendosi, senza soluzione di continuità, nell'orientamento giurisprudenziale maggioritario relativamente alla configurazione generale della vendita di diamanti, è particolarmente interessante, perché offre spunti proficui in punto di caratterizzazione dell'operazione e qualificazione della responsabilità dell'Istituto bancario.

Invero, sotto il primo profilo, per quanto possa apparire evidente la mancata ricorrenza nella specie dei tratti tipici dell'operazione di investimento finanziario, occorre continuare a dare un certo rilievo alla causa in concreto, sottesa a quest'ultima: non ci si può scientemente

³⁷ Su tale profilo, Trib. Verona, 05.09.2025, in *IlQuotidianoGiuridico*, con nota di G. SATTA, *Investimento in diamanti: la responsabilità da contatto sociale della banca*, 1 ottobre 2025.

rifugiare in una differenziazione meramente formalistica, che potrebbe eludere la sostanziale finalità economica della singola scelta di investimento posta in essere. Al contempo, la causa in concreto mantiene la sua centralità anche in punto di quantificazione del danno risarcibile, correttamente vincolato dal giudice toscano al c.d. “valore di realizzo”, unico parametro in grado di offrire una tutela del cliente improntata a una certa effettività. In questo scenario, l’investitore, per ottenere il risarcimento del documento, potrà giovare dell’archetipo della responsabilità contrattuale (tanto sia essa derivante dall’ascrivibilità della vendita di diamanti nel novero delle attività accessorie, quanto sia conseguenza del “contatto sociale qualificato”), con una conseguente distribuzione dell’onere probatorio maggiormente sulla banca controparte.